

AMBITO TERRITORIALE N. 12

COMUNE CAPOFILA: *Pozzuoli*

COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITO: *Pozzuoli –Bacoli – Monte di Procida*

CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE

GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E RAFFORZAMENTO PER LA PRESA IN CARICO DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ E/O BENEFICIARI DEL RDC – SCHEDE NN. 3 e 5 - A2_POV - PIANO DI ZONA AMBITO N12 - SECONDA ANNUALITÀ DEL 4° P.S.R. - FONDO NAZIONALE POVERTÀ ANNUALITÀ 2020

CUP B24H20004500003

CIG 9526889D7F

CPV 85321000-5

PARTE I - OGGETTO DELL'APPALTO E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sociale professionale per la presa in carico dei nuclei familiari in condizioni di povertà e/o beneficiari del reddito di cittadinanza.

ART. 2 - PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del presente appalto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, essendo d'importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avverrà attraverso una procedura telematica aperta nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto degli articoli del Codice degli appalti espressamente richiamati nel Bando di gara allegato. L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 Decreto Legislativo 50/2016.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

L'appalto ha durata di 12 mesi dall'effettivo inizio del servizio. Nello svolgimento della gestione del servizio l'Appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Eventuali modifiche o integrazioni nella qualità delle attività o nelle modalità organizzative potranno essere concordate tra le parti a condizione che non comportino oneri aggiuntivi, ovvero, previa valutazione da parte del Committente della sostenibilità economica e della necessaria copertura finanziaria.

ART. 4 - MODALITÀ SPECIFICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto ha per oggetto il Servizio Sociale Professionale, quale strumento di garanzia di livello essenziale di assistenza, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale ed a favorire l'attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei cittadini. Il servizio sociale professionale svolge funzioni di natura preventiva - promozionale, curativa - riparativa, organizzativa - gestionale, di programmazione, organizzazione e gestione di servizi sociali, di studio, ricerca, monitoraggio e documentazione. Il Servizio Sociale Professionale contribuisce al benessere e al superamento di situazioni di bisogno o

di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione sociale del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.

Finalità peculiari di questo servizio sono: ascoltare, informare, orientare, accompagnare, inviare. Le prestazioni e gli interventi possono essere di tipo continuativo, temporaneo o straordinario, ed essere rivolti sia ai cittadini residenti nel territorio del Comune, sia a cittadini presenti qualora sia accertata la necessità e l'urgenza. Il Servizio Sociale Professionale può svolgere anche funzioni di accesso e/o funzioni specifiche di Porta Unitaria di Accesso al sistema dei servizi sociosanitari.

Questo intervento garantisce il rapporto di 1 Assistente Sociale per ogni 5.000 abitanti del territorio dell'Ambito come previsto dalla L. 11./2007. Gli assistenti sociali sono coadiuvati da altre figure professionali quali esperti in diritto della famiglia, sociologi e operatori per GEPI al fine di costituire un'équipe multidisciplinare per l'analisi dei bisogni complessi dei beneficiari RdC e delle famiglie in condizione di estrema povertà.

Le prestazioni richieste devono essere espletate da n. 19 Assistenti Sociali, cat. D2 con Titolo di studio universitario specifico.

Le ore di lavoro annuali richieste sono riepilogate come segue:

Livello: D2

Profilo: Assistente Sociale

n. ore/anno per figura: 1.768

N. Figure: 19

n. ore anno complessive: 31.824

Deve essere assicurata la sostituibilità delle figure professionali stabili con personale, altrettanto qualificato. La ditta affidataria è tenuta a garantire, pertanto, la continuità delle azioni del servizio sociale professionale, provvedendo, nel caso di assenza del personale per qualsiasi motivo, all'immediata sostituzione dello stesso. Ogni sostituzione avverrà con operatori di pari qualifica e sarà preventivamente comunicata alla Stazione appaltante. Qualora la Ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire la sostituzione è tenuta ad informare l'Ambito N12 e a ripristinare l'operatività non oltre il giorno successivo, previa detrazione delle ore non effettuate. La ditta affidataria dovrà garantire la partecipazione degli operatori agli incontri e alle attività su richiesta dell'Ambito N12. L'appaltatore e il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dal Comune di Pozzuoli non incompatibili con il presente Capitolato.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel Allegato elenco che contiene il numero degli addetti, con indicazione di qualifiche, livelli e monte ore.

ART. 5 – CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO

L'Ambito N12 provvederà, a mezzo di proprio personale ad effettuare la vigilanza, la verifica ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori del servizio sarà accertata dall'ufficio di piano e comunicata all'appaltatore. L'Affidatario, entro tre giorni dalla data della notifica della inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste il

Comune di Pozzuoli adotterà i provvedimenti di cui agli artt. 21 e 22 del presente Capitolato, sulla base della gravità dei casi.

ART.6 - VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO, ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO E DEI CORRISPETTIVI

L'importo a base d'asta, oggetto dell'offerta economica per 12 mesi è pari a €. 746.000,00 oltre IVA al 5%, se e in quanto dovuta, pari ad € 37.300,00.

I partecipanti alla gara dovranno presentare un'offerta tecnica e un'offerta economica correlate. Al fine di determinare l'offerta economica da presentare, l'offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale nonché di ogni altro onere necessario alla completa effettuazione del servizio.

Nel prezzo offerto sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale sul Comune nonché tutti i costi per spese generali. L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il massimo rispetto della tempistica relativa alle scadenze di rendicontazioni seguendo rigorosamente le indicazioni dell'Ambito N12.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto D. Lgs.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice degli Appalti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo

comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART.8 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del

Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010. Gli stessi devono essere abilitati al sistema MePA al momento della presentazione della istanza di partecipazione nella specifica categoria del servizio di cui in oggetto.

Art.9 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti previsti nei commi che seguono.

9.1 Requisiti di ordine generale

- Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo a soggetti richiamati dal medesimo articolo;

- Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività compatibile con i servizi di assistenza sociale. Le cooperative devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative. I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell'Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.06.2004.

Le Cooperative Sociali *ex lege* 381/1 devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Le organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti, si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali). Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello Statuto e Atto Costitutivo da cui evincere la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto dell'appalto.

- Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso).

- Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari, ogni impresa componente deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di Consorzi, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio, sia dalle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.

9.2 Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigianato e/o nell'albo Regionale delle Cooperative sociali ove previsto, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;

- di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA - www.acquistinretepa.it;

In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria – ex art. 83 c. 1 lett. B) del codice degli appalti.

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Fatturato globale minimo in favore di Enti committenti riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2019 + 2020 + 2021) nel Settore dei servizi sociali, non inferiore a € 746.000,00 iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante **uno** dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dallo stesso nel suo complesso ed in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

- b) n. 2 referenze bancarie attestanti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Tali referenze dovranno contenere il nome del destinatario (Comune di Pozzuoli - Ambito Sociale N12), l'oggetto della gara e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta.

In caso di raggruppamenti e /o consorzi non costituiti basterà allegare n. 2 dichiarazioni per la mandataria/ capofila.

La comprova del requisito è fornita mediante allegazione nella busta amministrativa di predetta referenza bancaria.

I Requisiti di idoneità economico finanziario ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, saranno autocertificati nel DGUE e con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. nella domanda di partecipazione, con firma digitale apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

9.4 Requisiti di capacità tecnico professionale – ex art. 83 c. 1 lett. C) del codice degli appalti

a) L'operatore deve dichiarare l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura. L'elenco dovrà riportare l'anno di riferimento, l'importo, l'indicazione del committente e la durata.

b) Aver gestito, nel corso dei tre anni antecedenti e con risultati positivi, almeno un servizio analogo per caratteristiche organizzative a quello oggetto del presente affidamento, per un importo minimo pari ad euro 370.000,00 iva esclusa.

Nel caso in cui la ditta non sia in grado di fornire il mezzo di prova richiesto in quanto costituitasi in un tempo successivo al periodo di riferimento, dovrà essere fornito l'elenco dei servizi gestiti nel periodo di effettiva esistenza ed operatività della stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, costituiti o costituendi, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario, costituiti o costituendi.

In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dallo stesso nel suo complesso ed in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.

I Requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, saranno autocertificati nel DGUE e con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. nella domanda di partecipazione, con firma digitale apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

I requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale di capacità economico-finanziaria e gli altri requisiti richiesti ai concorrenti con il presente atto, costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla presente gara.

Di conseguenza, la carenza di tali requisiti di partecipazione comporta l'esclusione del concorrente dalla presente gara di appalto.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale sono giustificati dall'esigenza di assicurare che l'affidatario offra garanzie in ordine alla solidità finanziaria e all'esperienza acquisita nel settore, atteso che il servizio che si intende affidare è rivolto a utenti in condizioni di fragilità sociale e pertanto necessita di continuità, accessibilità, disponibilità e completezza.

9.5 Raggruppamenti e consorzi

Si rinvia all'articolo 48 del D. Lgs 50/2016. Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento. Per i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, (requisiti economico finanziari e tecnico professionali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento. Tutti gli operatori economici

che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite, anche in misura percentuale, dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;

- tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica. Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata con la quale è stata

costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da inserire nella busta Amministrativa).

Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

9.6 Consorzi stabili e consorzi fra società cooperative di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati tramite DGUE da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 47 e 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, articolo 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19 ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal sistema MEPA. L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle regole del Sistema *e-procurement* della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse, salva applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio nei limiti e nelle modalità come da normativa vigente.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. La stazione appaltante si riserva,

comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara.

In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la Stazione Appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte (se previsti per legge), ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

L'offerta nonché la documentazione ove richiesto deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio e comunque dal lancio della RdO sul sistema MEPA a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.**

10.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- Busta A – Documentazione amministrativa;
- Busta B – Offerta tecnica;
- Busta C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 12 - BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta A la seguente documentazione amministrativa:

- Istanza di ammissione e connesse dichiarazioni, da presentarsi utilizzando preferibilmente il facsimile specificatamente predisposto ed allegato ai documenti di gara Allegato A o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale. In caso di R.T.I., costituito o costituendo, il modello Allegato A dovrà essere compilato e sottoscritto da ogni impresa che partecipa al raggruppamento. In caso di consorzi di concorrenti il modello Allegato A dovrà essere compilato e sottoscritto dal consorzio e da ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.
- Documento di gara unico europeo (DGUE) - format allegato
- Dichiarazione antimafia - format allegato

- Dichiarazione protocollo di legalità - format allegato
- Copia del bando e del capitolato d'appalto sottoscritti digitalmente in segno di piena, espressa e integrale accettazione delle clausole ivi contenute. In caso di R.T.I., costituito o costituendo, i documenti dovranno essere sottoscritti da ogni impresa che partecipa al raggruppamento. In caso di consorzio di concorrenti, i documenti di gara dovranno essere sottoscritti dal consorzio e da ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.
- Garanzia provvisoria ed eventuale documentazione per la riduzione all'1% e dichiarazione di impegno di un fideiussore se dovuta;
- N. 2 Referenze bancarie;
- PASSoe;
- Ricevuta pagamento contributo ANAC;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 12.3;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 12.4.

12.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo **per ciascuna ausiliaria**, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La stazione appaltante chiede, inoltre, ai concorrenti:

- la compilazione della "Dichiarazione assenza cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016". La presente dichiarazione va resa dai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
- la compilazione dell'informativa antimafia. La presente dichiarazione va resa dai soggetti di cui all'articolo 85 del D. Lgs. n.159 del 2011 e s.m.i..

12.2 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.3 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) Dichiarazione assenza cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) Dichiarazione antimafia;
- 4) la dichiarazione di avvalimento;

- 5) il contratto di avvalimento;
- 6) il PASSOE dell'ausiliaria.

12.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART.13 - OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura:

-invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica, sottoscritta con firma digitale, formulata in un documento di **max 30 facciate elettroniche (esclusi eventuali allegati) formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5.**

Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la lettera di riferimento (esempio A1, A2, etc).

La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Nella domanda di partecipazione è **richiesto di dichiarare: “di autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure “non autorizza”**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale”. N.B **Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a).**

L'operatore economico, pertanto, potrà: 1) allegare alla busta B una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare; 2) copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- **in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;**
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

ART. 14 - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve trasmettere – attraverso il sistema - l'offerta economica contenente il prezzo che si è disposti a praticare, che dovrà essere inferiore rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso, pari a € 746.000,00 **oltre IVA se dovuta**.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

L'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere sottoscritta digitalmente, in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari **costituiti** al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;

- in caso di RTI e Consorzi ordinari **costituendi**, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;

- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

L'offerta economica, dovrà essere resa come da fac-simile predisposta dal sistema Mepa, e indicare tutte le informazioni richieste a completezza dell'offerta.

Inoltre, a pena di esclusione dalla gara, il concorrente dovrà compilare e inserire nel sistema Mepa, l'Allegato 6 predisposto dall'Amministrazione, **contenente dichiarazione delle specifiche voci di costo dell'offerta economica**, da sottoscrivere digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, **deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione**.

ART. 15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del codice dei contratti pubblici, come indicato nel presente articolo, in particolare al punto 12.2, con riferimento:

a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100;

b) all'offerta economica, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100.

I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito dei 80/100 nel successivo punto.

Alla valutazione delle offerte provvede una commissione giudicatrice, nominata dall'amministrazione appaltante con determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La proposta di aggiudicazione sarà formulata a cura della Commissione giudicatrice a favore dell'operatore economico alla cui offerta sarà attribuito il punteggio complessivo più alto tra tutte le offerte ammesse, secondo i parametri di seguito indicati:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica *80 max*

Offerta economica *20 max*

TOTALE 100

Valutazione dell'offerta tecnica

La qualità del progetto tecnico/organizzativo sarà valutata sulla base di 4 elementi:

OFFERTA TECNICA				
	CRITERIO	TIPOLOGIA	SUB CRITERI	PUNTEGGIO MAX
A 1	Progetto di servizio	Qualitativo		30
A 1.a)	Vedi criteri analitici di seguito riportati		15	
A 1.b)	Vedi criteri analitici di seguito riportati		15	
A 2	Organizzazione del servizio	Qualitativo		25
A 2.a)	Vedi criteri analitici di seguito riportati		15	
A 2.b)	Vedi criteri analitici di seguito riportati		10	
A 3	Formazione e gestione risorse umane	Qualitativo		15
A 3.a)	Vedi criteri analitici di seguito riportati		10	
A 3.b)	Vedi criteri analitici di seguito riportati		5	
A 4	Servizi aggiuntivi	Qualitativo		10
A 4.a)	Vedi criteri analitici di seguito riportati		5	
A 4.b)	Vedi criteri analitici di seguito riportati		5	
TOTALE OFFERTA TECNICA				MAX 80 PUNTI

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio inferiore a 50/80.

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati.

CRITERI ANALITICI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

A.1 Progetto di servizio Max 30 Punti

Per l'elemento "Progetto di servizio" il punteggio sarà assegnato sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

A1.a) progettazione, organizzazione e articolazione del servizio, finalità, contenuti, attività e metodologie di intervento proposte. Appropriatelyzza e qualità delle prestazioni offerte rispetto alle indicazioni del capitolato;

A1.b) strategie di raccordo e coordinamento con la rete tecnica/professionale di riferimento ed in particolare con il servizio di segretariato sociale e rafforzamento al segretariato sociale. Efficacia del lavoro di rete in relazione alle peculiarità del servizio oggetto di gara.

A.2 Organizzazione del servizio Max 25 Punti

Per l'elemento "Organizzazione del Servizio" la valutazione avrà a riguardo i seguenti elementi:

A2.a) livello di adeguatezza del modello organizzativo proposto in riferimento al servizio oggetto di gara, al controllo delle ore di servizio, alle modalità e tempistica di sostituzione del personale assente per cause improvvise e/o per periodi brevi (es. permessi o malattie) e/o per periodi lunghi (es. maternità, aspettative etc.). Strategie messe in atto dalla ditta concorrente per ridurre il turn over degli operatori. Azione per ridurre il burnout degli operatori.

A2.b) Organizzazione e organigramma aziendale che la Ditta si impegna a mettere a disposizione in aggiunta al personale da impiegare per il servizio oggetto di gara, con riferimento al complesso dei tecnici (figure professionali di coordinamento e consulenza etc.) e funzioni relative alle indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. 196/2003 e alla progettazione e realizzazione di attività formativa.

Saranno valutate altresì le proposte con cui si intende adempiere agli obblighi di presentazione, anche con modalità informatizzata, della documentazione attinente i dipendenti impiegati (reportistica relativa a presenze, assenze, retribuzioni, rendicontazione, etc.)

A.3 Formazione e gestione delle risorse umane Max 15 Punti

Il presente elemento mira a verificare l'efficacia nella gestione delle risorse umane assegnate al servizio, con particolare riferimento alla formazione, alla gestione ed al monitoraggio delle attività svolte. Verranno pertanto valutati:

A3.a) il Piano di formazione/aggiornamento professionale che la Ditta si impegna ad assicurare al personale destinato alla gestione del servizio per la durata dell'appalto. Il piano deve contenere una puntuale descrizione, corredata da crono programma, delle attività di **formazione specifica** (attinente alle tematiche del servizio) che il concorrente si impegna ad assicurare al personale impiegato nel servizio, con indicazione del numero ore, contenuti, modalità didattica e tempistica;

A3.b) il Piano di formazione obbligatoria, con riferimento alle tematiche della Sicurezza, Privacy e Primo Soccorso.

A.4 Piano dei servizi aggiuntivi Max 10 Punti

Verranno valutate le proposte innovative offerte dall'operatore economico per il miglioramento del servizio che non comportino oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale. Saranno valutate unicamente proposte che comportino un concreto vantaggio per il committente e descritte in maniera tale che la Commissione possa disporre di tutti gli elementi necessari per accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio sarà valutato:

A4.a) il numero, il grado e il livello di funzionalità dei Servizi aggiuntivi offerti, la congruità delle proposte in riferimento al servizio, nonché il grado di rispondenza della funzionalità dell'offerta al servizio oggetto della presente procedura;

A4.b) la concreta fattibilità della proposta, corredata da una puntuale descrizione di tutti gli elementi utili per la valutazione.

Infine si fa presente che:

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le proposte migliorative offerte dal concorrente, previa verifica dell'effettiva congruità al pubblico interesse, nei contenuti, forme e modalità delle offerte innovative proposte.

- non possono essere prese in considerazione proposte migliorative che possano influire sui costi del personale con espresso riferimento ai minimi tariffari.

A tal riguardo – in sede di richiesta di giustificazioni sull'offerta del concorrente - il concorrente dovrà dar conto, nella scomposizione analitica per fattori primi dell'offerta globale proposta, anche del costo economico delle proposte migliorative offerte, dovrà cioè presentare un quadro economico finanziario esaustivo non solo delle spese per il servizio, ma che quantifichi e giustifichi anche come voci di spesa le offerte migliorative proposte nell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.

I punteggi saranno attribuiti sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati ed assegnati con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, di cui alla Delibera ANAC n. 1005 del 21

settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....
P_n = peso criterio di valutazione n.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte dei Commissari; la commissione pertanto procederà secondo le seguenti fasi:

- per ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, ciascun commissario, al termine del proprio percorso di valutazione, assegnerà un giudizio e un coefficiente - variabile tra zero e uno - nell'esercizio della propria discrezionalità, utilizzando i parametri di seguito indicati:

Valore	Coefficiente	Giudizio Sintetico
OTTIMO	1,00	Il progetto è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato speciale e Disciplinare
MOLTO BUONO	0,80	Il progetto è ritenuto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato speciale e Disciplinare
BUONO	0,70	Il progetto è ritenuto adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato speciale e Disciplinare
SUFFICIENTE	0,60	Il progetto è ritenuto sufficiente rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato speciale e Disciplinare
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,50	Il progetto non è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato speciale e Disciplinare
INSUFFICIENTE	0,40	Il progetto è ritenuto carente e lacunoso rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato speciale e Disciplinare
CARENTE	0,20	Il progetto è ritenuto poco pertinente rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato speciale e Disciplinare
NON VALUTABILE	0,00	Il progetto è ritenuto del tutto non significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato speciale e Disciplinare

Il coefficiente di valutazione sarà dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione.

Si procederà poi ad attribuire il coefficiente uno al coefficiente massimo raggiunto dal miglior concorrente ed a proporzionare linearmente a tale valore i valori degli altri concorrenti.

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo elemento; successivamente si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli elementi) per individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Solo ai fini della determinazione della soglia di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del codice e della soglia minima di ammissibilità della proposta tecnica dell'operatore economico i punteggi dei singoli elementi dell'offerta tecnica di ciascun concorrente non verranno riparametrati nelle modalità di cui al punto precedente.

15.2 - Offerta economica (Max 20 punti)

L'operatore economica dovrà presentare una sola offerta, secondo il modello preformato dal MePa, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura), a pena di esclusione. In particolare, è necessario indicare:

- il prezzo inferiore rispetto a quello previsto a base di gara al netto di IVA.

Saranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o superiore a quello posto a base d'asta. In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

Il calcolo dell'offerta economica verrà così effettuato:

$$\text{Al ribasso (in funzione del prezzo): } PE_i = P_{E_{max}} \times \frac{P_{min}}{P_i}$$

dove:

PE_i: punteggio del concorrente *i*-esimo

PE_{max}: massimo punteggio attribuibile

P_{min}: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

P_i: prezzo offerto dal concorrente *i*-esimo

In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso in lettere prevale il prezzo espresso in lettere.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione del punteggio, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

ART. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 17- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Gli orari e i giorni delle sedute di gara vengono comunicati tramite la Piattaforma sezione Comunicazioni.

I FASE

Nella prima seduta pubblica, la commissione giudicatrice o il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

II FASE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma sezione Comunicazioni ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione vengono poi inseriti sul Portale Mepa. In particolare:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma MePA consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

III FASE

La commissione giudicatrice, previa comunicazione ai partecipanti, procederà all'apertura telematica delle offerte economiche degli O. E. ammessi e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte.

L'assegnazione del punteggio per l'offerta economica e la somma totale tra punteggio economico e tecnico saranno generate automaticamente dalla Piattaforma MePA secondo le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara.

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di pareggio anche per l'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924). La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. All'esito delle

operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria generata automaticamente da MePA e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **i casi di esclusione da disporre per:**

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;**
- **presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;**
- **mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;**
- **mancata sottoscrizione offerte tecniche e economiche e tutti i casi previsti nel presente bando.**

La presentazione dell'offerta è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l'Ente appaltante, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione.

Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 60 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara, nell'eventualità che con il soggetto vincitore si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo.

All'esito delle operazioni di gara, la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

PARTE II - CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO APPALTATO

ART.18 – RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE PER LA PRESA IN CARICO DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ E/O BENEFICIARI DEL RDC - SCHEDA N. 45 A1_POV – SECONDA ANNUALITÀ DEL 4° P.S.R. - FONDO NAZIONALE POVERTÀ 2020

Nello specifico l'operatore selezionato dovrà garantire la presenza presso il comune, in base alle disposizioni dell'Ufficio di Piano dal lunedì al venerdì delle seguenti figure:

- *19 Assistenti Sociali*

ART. 19 - ASSICURAZIONE

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. La validità di tale assicurazione dovrà coprire l'intero periodo del servizio e lo svincolo, della stessa, sarà autorizzato dopo cinque anni dalla fine del rapporto contrattuale. Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano dell'Ambito N12. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito per danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera alla Direzione 6 – servizio Politiche Sociali gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, è fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale oltre a ulteriore risarcimento per maggiori danni accertati.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'affidatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio. La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è obbligato a dare di tali danni immediata notizia all'Ufficio di Piano.

ART. 22 – PENALITA'

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di penalità in caso di ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto.

L'importo della penale, stabilito dal responsabile del procedimento, corrisponde ad un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 4.000,00 per l'inesatta esecuzione delle prestazioni contemplate dal Bando di gara e dal Capitolato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Dirigente. Si procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

In caso di inottemperanza reiterata, l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, il Comune si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente da quanto previsto dal art. 22, il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., il contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a. Mancato avvio del servizio;
- b. Interruzione del servizio senza giusta causa;
- c. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, dei contratti collettivi di lavoro e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- d. Concessione in subappalto, totale o parziale del servizio;
- e. Apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Appaltatrice;
- f. Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- g. Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- h. Gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente capitolato che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.

Oltre ai casi specificatamente previsti la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 24 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Per quanto attiene l'erogazione del servizio i pagamenti avverranno a 30 gg dalla data di emissione delle fatture mensili. In caso di variazione del servizio (aumento o diminuzione), comportante la modifica del numero o del monte ore degli operatori impegnati, il corrispettivo richiesto subirà delle variazioni proporzionali a quanto preventivamente concordato. Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del RUP del servizio reso in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali. Allo scopo l'aggiudicatario provvederà a documentare le ore effettivamente

prestate dagli operatori, tramite l'invio agli uffici amministrativi dell'Ambito N12 delle presenze ovvero di report di rendicontazione.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

All'atto dell'assunzione del servizio all'aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato. Il Comune, da parte sua, notificherà all'aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 26 – PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n.196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 , compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici.

Il Dirigente

dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi